



CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO RISERVE E GARANZIE PER LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI

1. Per tutti i lavori eseguiti per conto terzi, la ditta D.M. applica le disposizioni previste dal Codice civile in materia di appalto, e subappalto.

I contratti si intendono validi e perfetti solo ed esclusivamente, dopo invio del contratto di fornitura da parte del committente, e firma per accettazione da parte della D.M. lavorazioni meccaniche.

In mancanza dello stesso, il contratto di fornitura sarà regolato dalle condizioni contenute nel presente documento

2. Il committente è tenuto a fornire disegni e documentazione, necessari alla realizzazione dei particolari meccanici, chiara ed univoca in modo da non ingenerare confusione di interpretazione, specificando in modo particolare la classe di criticità

3. L'appaltatore si impegna ad eseguire le lavorazioni ed i controlli secondo le norme della tecnica più avanzata, ed a un controllo minimo del 10% dei pezzi per ogni lotto di lavorazione, mentre resta a disposizione del cliente per un controllo totale dei pezzi, questo secondo tipo di controllo sarà oggetto di una fatturazione supplementare da stabilirsi di volta in volta.

Appena ricevuta la merce il cliente si assume l'obbligo del controllo.

4. Il committente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi all'appaltatore entro dieci giorni lavorativi dal ritiro o dal ricevimento della merce e in ogni caso prima che questa venga sottoposta ad altra lavorazione o passata a terzi. Trascorso tale termine nessun reclamo potrà essere preso in considerazione.

5. Il committente è tenuto ad accordare una tolleranza scarti di lavorazione del 0.1% computata sul fatturato annuale o sul numero dei particolari oggetto dell'ordine. Il pagamento delle lavorazioni già pattuite può essere sospeso limitatamente alla parte del materiale risultato eventualmente non idoneo.

La D.M. si impegna a selezionare il lotto del materiale ritenuto non conforme all'ordine, ed a riconoscere al committente, un risarcimento spese per l'eventuale selezione, **solo ed esclusivamente se preventivamente concordato**

6. Il committente è tenuto (per questioni logistiche) ad accordare una variazione del +/- 10% del numero dei particolari richiesti nell'ordine.

7. In caso di insuccesso (MATERIALE NON CONFORME O IMPOSSIBILITÀ D'EVADERE L'ORDINE) l'appaltatore oltre alla perdita della relativa fatturazione, risponderà per eventuali danni, **certificati e dimostrati**, per un valore non superiore al valore dell'ordine in oggetto, decurtato del costo della materia prima se questa è stata fornita dalla D.M.

8. Ritardo nelle consegne:

La D.M. si impegna al massimo per rispettare le date di consegna, ma dato il ciclo di lavoro ed il dover utilizzare fornitori terzi, sia per la materia prima che per eventuali trattamenti; un ritardo, nelle consegne è sempre possibile, soprattutto per commesse non a programma (occasionalità).

Il committente è tenuto a far presente alla D.M. se la data di consegna è da intendersi come tassativa

La D.M. non risponde per eventuali danni "di qualsiasi genere" causati sia al proprio committente o a parte terzi, per eventuale materiale difettoso o ritardo nelle consegne, **CHE NON SIANO STATI PREVENTIVAMENTE QUANTIFICATI ED ACCETTATI CON STIPULA DI CONTRATTO SPECIFICO**

9. Nessun reclamo, contestazione od altre questioni, danno diritto al cliente di ritardare il saldo delle fatture scadute o in scadenza.

Scaduto il termine di pagamento saranno computati gli interessi commerciali senz'altro avviso

10. Qualsiasi deroga alle presenti condizioni generali di fornitura, deve essere espressamente accettata per iscritto

Per accettazione si dichiara di aver letto ed approvato tutte le clausole di cui sopra agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.P.C.